

***Presentazione del Convegno dell'On. dott. Raffaele D'Ambrosio, Vice-presidente del Consiglio regionale del Lazio.***

Ho accolto di buon grado l'invito del Presidente Sfrecola a presiedere questo Convegno nel quale sono stati chiamati a partecipare illustri studiosi e magistrati della Corte dei conti sul tema del ruolo della nostra Magistratura contabile nell'evoluzione in senso federale dello Stato.

Lascio ai giuristi di dissertare intorno alla forma di stato, se regionale, come l'ha disegnato la Costituzione del 1948 o federale, come a molti sembra definito nella legge di riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

A me sembra importante, ai fini delle esigenze di garanzia nella gestione della finanza delle regioni e degli enti locali che, in attuazione di quella riforma, la legge 131 del 2003, c.d. "La Loggia", passaggio assai significativo nel processo necessario per far funzionare una riforma costituzionale irta di problemi interpretativi e attuativi, come attesta il contenzioso sviluppatosi dinanzi alla Consulta, insieme a norme sui rapporti tra potestà legislativa statale e regionale e potestà normativa degli enti locali, sui rapporti internazionali e comunitari delle Regioni, sul potere sostitutivo, sul trasferimento delle funzioni amministrative, si sia occupata del controllo della Corte dei conti.

Una circostanza che, nel 150° anniversario dell'unità d'Italia, ci induce a ricordare come il controllore delle pubbliche amministrazioni e giudice dei conti sia stata la prima magistratura ad estendere la propria

giurisdizione all'intero Regno. A significare che già allora la classe politica comprese che le garanzie predisposte per la gestione del denaro e dei patrimoni pubblici devono costituire la prima preoccupazione dei governi in uno stato di diritto.

Ecco, dunque, che, nel 2003, a seguito della riforma del Titolo V, vengono istituite le sezioni regionali di controllo, in sostituzione del Collegi creati dalla stessa Corte nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione. Sezioni di controllo alle quali sono attribuiti accertamenti sulla buona gestione delle regioni e degli enti locali, in forme che ricordano l'esperienza della Corte dei conti europea, sempre nello spirito di "collaborazione" che esprime, con formula facilmente comprensibile anche ai non giuristi, quel concetto di ausiliarietà rispetto agli organi di governo che sta scritto in Costituzione quale espressione di una funzione di garanzia obiettiva nei confronti degli amministratori e che giova agli amministrati.

Nell'occasione la saggezza del legislatore – diamo un riconoscimento a chi troppo spesso è criticato – ha attribuito alla Corte dei conti anche una funzione consultiva "nelle materie di contabilità pubblica", espressione che riprende quella che, nell'art. 103, comma 2, della Costituzione, definisce l'ambito della giurisdizione contabile. Espressione che va interpretata nel contesto del ruolo istituzionale di chi, fin dall'inizio dello stato unitario, ha il compito di assicurare la correttezza dell'azione amministrativa attraverso la funzione di controllo. Ebbene la consulenza – ricordiamo che la stessa Costituzione, all'art. 100, comma 1, definisce

il Consiglio di Stato “organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione” – ha il compito importantissimo di guidare le amministrazioni regionali e locali attraverso pareri che hanno, appunto, il compito di mantenere le amministrazioni nel solco della legalità e dell’efficienza.

In sostanza si è apprestato un meccanismo che ha la finalità di evitare che le amministrazioni sbagliano, evitando, da un lato, errori sul piano dell’applicazione della legge, che potrebbero sviluppare un pericoloso contenzioso, e, dall’altro, condotte non rispettose dei canoni dell’efficienza, efficacia ed economicità.

Il buon amministratore – riprendo non le parole ma lo spirito del famoso discorso di Quintino Sella, Ministro delle finanze, pronunciato il 1° ottobre 1862, nel corso della cerimonia di inaugurazione della Corte dei conti del Regno d’Italia – non ha nulla da temere dalla Corte, anzi auspica che essa, nell’esercizio delle sue varie funzioni, delle quali si discuterà in questo Convegno, lo aiuti a tenersi nei binari della legalità e dell’efficienza per perseguire le politiche pubbliche che interessano il cittadino in attuazione dell’indirizzo politico emerso in sede elettorale. Nell’attuazione inoltre del federalismo gli enti locali possono essere costretti a ricorrere ai fondi perequativi; chi garantirà che l’esigenza manifestata dall’ente è obiettiva e non fonte di spreco? Saranno le sezioni regionali della Corte dei Conti.

Corte dei Conti che può aiutare a non sbagliare e non solo punire rispondendo a pareri e progetti presentati dagli enti locali.

Quindi con il federalismo sarà necessario da parte dei sindaci amministrare con più responsabilità; la Corte dei Conti sarà d'aiuto.

Insomma è una occasione storica ed unica che attraverso una buona amministrazione rinasca una buona politica soprattutto più trasparente e a questo proposito mi piace ricordare che Luigi Einaudi sulla sua scrivania aveva due calamai e due rispettivi pennini come allora si usava: uno per scrivere lettere private e l'altro per scrivere lettere d'ufficio.